



**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"LUCA PACIOLI"**

VIA EUROPA 7/13 - 80048 SANT'ANASTASIA (NAPOLI) - ☎ 081 / 5301147 - 5301015
sito web: www.istitutopacioli.edu.it e-mail: nais001001@istruzione.it

Codice SIMPE: NAIS001001 Codice Servizio: D 46 - Codice Fiscale: 94054620631

Codice Univoco Ufficio: UFLGYG

Sez. I.T.C. Corso Serale Sez. I.P.C. Sez. Liceo Ped/Ling.

Sez. Liceo Scientifico

NATD001017 NATD00151L

NARC00101X

NAPM00101C

NAPS00101B

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "L. PACIOLI"-S. ANASTASIA
Prot. 0003820 del 28/03/2023
IV-9 (Uscita)

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO
DELLA PALESTRA SCOLASTICA**

(Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 23 marzo 2023)

PREMESSA

La palestra e le relative strutture sportive sono utilizzate esclusivamente per le lezioni di Scienze motorie, per le esercitazioni inerenti le attività dei gruppi sportivi scolastici e per progetti inerenti l'educazione motoria che rientrano nel PTOF. In via eccezionale l'Ufficio del dirigente scolastico può concedere l'uso della palestra per altre attività scolastiche, ferma restando la responsabilità di coloro che ne usufruiscono per la vigilanza sugli alunni e gli eventuali danneggiamenti alle strutture ed agli attrezzi.

Art. 1

Accesso alle palestre e alle altre strutture esterne alla palestra. Il docente consentirà l'accesso alla palestra e alle altre strutture sportive esterne alla palestra solo agli studenti che devono svolgere l'ora di lezione di scienze motorie e sportive e durante l'ora stessa. L'accesso alla palestra è consentito solo se provvisti di scarpe ginniche ad uso esclusivo della palestra e di indumenti adeguati all'attività sportiva.

Art. 2

Divieti all'utilizzo delle strutture. È vietato agli studenti entrare in palestra o usare gli attrezzi se non in presenza dell'insegnante di scienze motorie e sportive. L'accesso alla palestra al di fuori dell'orario previsto è consentito allo studente/agli studenti, in casi eccezionali, solo se specificamente autorizzato dal docente e sotto la sua personale responsabilità e vigilanza. È fatto assoluto divieto agli alunni non impegnati nelle lezioni di scienze motorie e sportive di trattenersi in palestra o nei locali adiacenti alle stesse strutture sportive. La presenza di persone non autorizzate sarà segnalata dagli insegnanti e/o dal personale ATA all'Ufficio del dirigente scolastico.

Art. 3

Responsabilità dei docenti e del personale ATA in palestra e nelle altre strutture esterne alla palestra. La vigilanza nella palestra e altre strutture sportive esterne alla palestra è affidata al docente dell'ora di lezione in orario, ovvero ai docenti delle classi che si rechino contemporaneamente nella palestra. Il docente, durante lo svolgimento delle lezioni nella palestra, avrà cura di assicurare un'adeguata vigilanza sugli studenti ed osservare le norme generali sulla vigilanza previste dalla normativa vigente e delineate nel Regolamento d'Istituto e nel presente. Nel corso delle lezioni ogni insegnante è responsabile del corretto uso degli attrezzi e del riordino e della custodia del materiale utilizzato al termine della lezione. Sarà cura del personale collaboratore scolastico, all'uopo designato dal DSGA, vigilare sull'uso corretto e su ordine e pulizia negli spogliatoi e nei servizi igienici annessi alla palestra. E' compito del collaboratore scolastico di turno chiudere a chiave, durante le ore di lezione, il locale spogliatoio.

Art. 4

Compiti specifici dei docenti. I docenti di scienze motorie e sportive sono tenuti a prelevare gli alunni della loro ora di lezione dall'aula secondo l'orario pubblicato e riaccompagnarli nella loro stessa aula al termine dell'ora di lezione. Per evitare accumuli di dannosi e prevedibili ritardi rispetto al regolare svolgimento delle lezioni, sarà cura dei docenti in orario:

- prelevare i loro alunni nelle loro classi al suono della campanella dell'ora corrispondente alla lezione;
- accompagnare gli alunni in palestra per svolgere la lezione;
- smettere le attività prima del termine della loro ora di lezione in tempo utile da permettere che gli alunni si preparino per il ritorno nelle loro aule;
- riaccompagnare gli alunni nelle loro aule in tempo utile per l'inizio della loro lezione successiva.

Durante la permanenza degli studenti in palestra e altre strutture esterne, al fine di tutelare la salute e sicurezza di alunni ed operatori scolastici, sarà cura dei docenti di:

- effettuare una costante vigilanza sugli alunni ed una vigile presenza;
- spiegare agli alunni la tipologia di attività in cui essi verranno coinvolti, la tipologia e le implicazioni di uso delle attrezzature utilizzate, gli spazi idonei allo svolgimento delle attività, i loro limiti di utilizzo e movimento, le regole di comportamento da seguire prima di svolgere qualsiasi attività, specie quelle comportanti spostamenti e corsa;
- valutare che lo svolgimento delle attività motorie previste da effettuare, in particolare per quanto attiene alle attività di squadra e/o con la palla, avvenga in spazi idonei alle concrete esigenze quali-quantitative delle stesse, al fine di prevenire incidenti ed infortuni e, quindi, tutelare la salute e sicurezza di alunni e operatori scolastici.

Art. 5

Gli spostamenti da e per la palestra e ritorno in aula. Durante gli spostamenti da e per la palestra, e ritorno in aula, gli alunni sono sempre accompagnati dal loro docente. Per ragioni di sicurezza, è fatto divieto assoluto di utilizzare altre entrate/uscite oltre quella specifica individuata. Agli alunni è fatto divieto di allontanarsi dalla loro aula e raggiungere senza il loro docente la palestra o, viceversa, le loro aule, una volta terminata la lezione di scienze motorie e sportive. La scrupolosa osservanza delle presenti disposizioni non solo aumenterà il grado di sicurezza, di ordine e di efficienza delle attività didattiche, ma anche inutili e dannosi motivi di incomprensione e cause di provvedimenti di irrogazione di sanzioni disciplinari

Art. 6

Durante le attività in Palestra agli studenti non è consentito:

- assumere comportamento scorretti e/o dannosi;
- adottare linguaggi offensivi e scurrili;
- svolgere attività non richieste dal docente, oppure pericolose, colpire con violenza palloni o prenderli a calci;
- consumare cibi e/o bevande.

Art. 7

La denuncia dell'infortunio. Il docente in servizio segnalerà tempestivamente all'Ufficio del dirigente scolastico, compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo di denuncia d'infortunio, tutti gli incidenti anche di minor gravità che si dovessero verificare nel corso dell'attività sportiva. L'eventuale infortunio dell'alunno del quale l'insegnante non si avveda al momento dell'accaduto deve essere denunciato verbalmente dall'alunno all'insegnante entro la fine della lezione o, per motivate ragioni, al massimo entro la fine delle lezioni della stessa giornata in cui è avvenuto l'infortunio.

Art. 8

Eventuali integrazioni alla presente, comunicate in tempi congrui, saranno autorizzate dal Dirigente scolastico il quale ai fini della massima tutela e della sicurezza degli studenti e del personale scolastico può apportare variazioni, integrazioni, miglioramenti o introdurre limitazioni ad alcune procedure, anche a seguito di evoluzioni del quadro normativo o di valutazioni/revisioni susseguenti da parte del RSPP e/o del RLS e/o del Medico competente.